



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 45

ORDINANZA

n. 16 del 24-07-2020

Oggetto: Crisi idrica provvedimenti conseguenti alla dichiarazione del livello di allarme codice rosso 3° stadio - ordinanza

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio,

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo n. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza e l'art. 144, secondo cui l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;

Preso atto che la società CIIP Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, con nota n. 2020016240 acquisita al protocollo di questo Comune al n. 15446 in data 23.07.2020,, ha comunicato che, a seguito del perdurare della riduzione delle portate in sorgente e dell'anomalo andamento climatico stagionale, si evidenzia una costante riduzione della portata delle sorgenti, con conseguente attivazione del "Livello di allarme – Codice Rosso 3° STADIO" e sospensione notturna, a partire dal 27 luglio c.m., dell'erogazione dell'acqua;

Considerato che nella suddetta nota si chiede all'autorità comunale competente l'adozione di un provvedimento finalizzato a informare l'utenza ad un contenimento dei consumi;

Preso atto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dell'acqua potabile;

Considerata quindi la necessità di procedere alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile in previsione di un eventuale perdurare dell'attuale situazione climatica;

Considerata la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari e, al tempo stesso, la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico- domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

Visti:

- lo Statuto Comunale
- l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il DPCM 4/3/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- l'art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

ORDINA

l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale, fino alla data del 30 settembre 2020, di servirsi dell'acqua potabile per

- annaffiare giardini, orti e cortili anche mediante impianti automatici;
- lavaggio autovetture e simili;
- lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private;
- riempimento di piscine, anche non fisse;
- tutti gli usi differenti da domestici alimentari e igienico-sanitari;

INVITA

la cittadinanza, per quanto descritto in narrativa, di utilizzare con parsimonia l'acqua, limitandone l'uso alle sole esigenze igienico-potabili

AVVERTE

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81.

DEMANDA

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e di applicare le eventuali sanzioni ai trasgressori

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Monteprandone e nei luoghi pubblici;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla società CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari viale Repubblica n. 24 Ascoli Piceno;
- all'Ufficio Stampa del Comune di Monteprandone

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi